

STATUTO NAZIONALE AGESC

(approvato dal Congresso Straordinario a Roma il 15 giugno 2019)

CAPO I – I PRINCIPI COSTITUTIVI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Identità della Associazione e suoi principi ispiratori

L'AGeSC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche), è Associazione nazionale di genitori per la famiglia, l'educazione, la scuola cattolica e la formazione professionale di ispirazione cristiana. Essa, proponendosi di operare in adesione ai principi e valori della Fede Cattolica e al Magistero della Chiesa, sostiene:

- a) il primato della famiglia nell'educazione e nell'istruzione dei figli, in ragione del sacramento del Matrimonio, per diritto naturale dei genitori e per diritto – dovere costituzionale;
- b) il diritto dei genitori di scegliere a fini educativi, in piena coscienza e libertà, per i propri figli le istituzioni, le modalità e i momenti più rispondenti ai propri convincimenti morali, religiosi e civili;
- c) la necessità di qualificare e promuovere la scuola cattolica secondo i principi sanciti dal Concilio Vaticano II, nel documento *"Gravissimum Educationis"*, e dal costante insegnamento del Magistero della Chiesa.

Art. 2 – L'AGeSC

L'AGeSC è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 ed è disciplinata dal presente statuto.

L'Associazione ha sede in Roma, via Aurelia n. 796, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Congresso delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

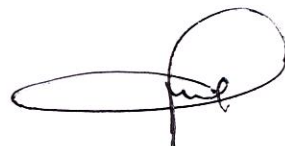
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 3 – Finalità della Associazione

- 3.1 L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà, attraverso la propria organizzazione territoriale, le seguenti attività di interesse generale:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

3.2 L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- a) assumere programmi ed iniziative utili ad orientare gli associati nelle loro scelte educative in conformità ai principi ispiratori della Associazione;
- b) sensibilizzare i genitori sul significato della scelta della scuola cattolica, sollecitandone l'impegno personale, in unione con tutti coloro che si riconoscono nella scelta di vita cristiana, al fine di assicurare una loro presenza attiva e nelle strutture della società;
- c) inserirsi attivamente nella realtà della scuola cattolica per favorire l'attuazione di una comunità educativa, tendente alla formazione integrale della persona;
- d) collaborare responsabilmente alla realizzazione del progetto educativo della scuola cattolica;
- e) presentare e sostenere, con la più ampia partecipazione delle famiglie, proposte ed istanze interessanti la Scuola Cattolica e il suo rapporto con la famiglia e la società, in un contesto di pluralismo culturale ed istituzionale, con particolare riguardo alla tutela e promozione della libertà di insegnamento e di scelta dell'educazione, senza condizionamenti politici ed economici.

3.3 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati sarà entro i limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione ha durata indeterminata e si scioglie nei casi previsti dalla legge italiana e dal presente statuto.

L'AGEsc - Associazione di Promozione Sociale - opera su tutto il territorio Nazionale.

Art. 4 - Ambito ecclesiale dell'Associazione

L'AGEsc è associazione laicale privata a norma del diritto canonico. Essa si propone di ottenere e mantenere come tale il riconoscimento dall'Autorità Ecclesiastica e di adeguarsi, nelle sue linee di ispirazione, giudizio, valutazione e conseguente operatività, alle direttive della Chiesa Cattolica.

Art. 5 - Rapporto con la Chiesa Locale e Rapporti con le Scuole Cattoliche

5.1 L'AGEsc, nel suo specifico, collabora alla Pastorale della Chiesa Locale.

5.2 L'AGEsc, nel rispetto delle diversità dei compiti e delle responsabilità, opera in collegamento con i gestori delle Scuole Cattoliche, per la realizzazione del Progetto Educativo.

Art. 6 – Rapporti con le altre Associazioni

- 6.1 L'AGeSC ricerca e persegue la collaborazione con tutte le altre aggregazioni che operano per la promozione della educazione, in specie con quelle che operano per la promozione della educazione cattolica. L'AGeSC intende operare in particolare collaborazione con le federazioni di enti gestori di scuola cattolica e della formazione professionale di ispirazione cristiana e con i coordinamenti nazionali ecclesiali dediti alla promozione dell'educazione, della famiglia, della scuola e della scuola cattolica.
- 6.2 Essa inoltre può decidere di collaborare con altre aggregazioni di genitori con delibera del Consiglio Nazionale.
- 6.3 Ove esistano realtà associative di genitori, di tipo congregazionale o di istituto, i quadri AGeSC di pari livello debbono intessere rapporti di stretta collaborazione e assumere iniziative volte ad integrare le diverse associazioni.
- 6.4 L'AGeSC è indipendente da partiti politici ed aggregazioni politiche e sindacali.

Art. 7 – Attività della Associazione

Per conseguire i propri scopi L'AGeSC si propone di:

- a) Formare e informare i genitori per la conoscenza, la discussione e la soluzione dei problemi educativi e scolastici;
- b) Sollecitare gli associati a rendersi disponibili ad operare nelle strutture scolastiche, civili ed ecclesiali ai vari livelli;
- c) Suscitare la presa di coscienza, da parte della pubblica opinione, dei problemi educativi e scolastici;
- d) Elaborare linee operative ed azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi riguardanti la promozione del sistema scolastico nel nostro Paese, la libertà di scelta educativa, il pluralismo delle istituzioni scolastiche, l'effettiva parità giuridica ed economica della scuola non statale con la scuola gestita dallo Stato;
- e) collaborare alla elaborazione e alla attuazione piena di progetti educativi in tutte le scuole cattoliche e della formazione professionale di ispirazione cristiana;
- f) favorire la diffusione e la conoscenza delle proposte culturali, educative e formative dell'associazione attraverso una specifica attività di comunicazione, compresa la promozione di iniziative editoriali e di stampa periodica a qualsiasi livello associativo.

Art. 8 – Soci dell'AGeSC

- 8.1 Sono associati all'Agesc i genitori e le persone fisiche disposte a partecipare in conformità ai principi e alle finalità dell'Associazione che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta al Comitato d'Istituto o in sua assenza al Comitato Provinciale, sono stati da esso ammessi, o hanno prodotto la loro domanda per via telematica alla Segreteria nazionale previa accettazione delle regole associative.
- 8.2 L'appartenenza all'AGeSC è subordinata alla accettazione del suo Statuto e Regolamento ed al versamento della quota associativa annua.
- 8.3 In ogni caso non possono divenire soci AGeSC gli aderenti ad associazioni segrete o riservate; al contempo è esclusa ogni discriminazione per ragioni etniche, razziali, politiche o religiose.
- 8.4 Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.



8.5 L'ammissione all'associazione è automatica su domanda dell'interessato salvo verifica e valutazioni dei requisiti da parte del Collegio dei Probiviri laddove interessato. L'ammissione è annotata nel sezionale libro degli associati raccolto dal Comitato d'istituto di appartenenza.

In caso di rigetto della domanda, il Collegio dei Probiviri comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni, presentare al Collegio dei Probiviri le sue controdeduzioni per un riesame.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, subordinatamente al versamento della quota annuale, fermo restando il diritto di recesso.

8.6 La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 9 – Obblighi dei soci e degli organi associativi

9.1 Ogni socio è tenuto:

- al pieno rispetto dei principi e delle linee operative della Associazione, la quale attraverso decisioni formalmente adottate dai suoi organi statutari, definisce impegni e modalità operative per il raggiungimento dei propri fini;
- a svolgere la propria attività in favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- a versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito; il socio che non versa la quota annuale perde automaticamente la qualifica di socio.

9.2 Nessun socio può utilizzare per fini privati le strutture e l'immagine dell'Associazione.

9.3 I rapporti tra gli organi associativi e i soci debbono essere costantemente ispirati ai principi cristiani di condivisione, solidarietà e sussidiarietà.

9.4 I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare nell'Assemblea di riferimento purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, secondo le previsioni del presente statuto. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- ispezione dei libri sociali, previa richiesta al Comitato Esecutivo Nazionale; tale diritto può essere esercitato solo presso la sede legale e dopo 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'Autorizzazione.

Art. 10 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Associazione stessa.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato a cui è stato contestato un addebito.

L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione.

Art. 11 – Incarichi associativi

- 11.1 L'ordinamento interno all'Associazione è ispirato ai principi democratici e di uguaglianza tra gli associati; tutte le cariche associative sono elettive e riservate ai soci.
- 11.2 Gli incarichi associativi a qualsiasi livello sono gratuiti e volontari e vanno intesi come servizio per il raggiungimento delle finalità statutarie. Per tali incarichi, anche se di natura professionale, spetta il solo rimborso spese.
- 11.3 Ogni incarico non può avere durata superiore ai sei anni anche non consecutivi.
- 11.4 Nel caso in cui un socio, titolare di incarico associativo elettivo a qualsiasi livello, assuma candidature politiche o sindacali, rimane sospeso dall'incarico sino all'esito delle elezioni; successivamente, se eletto, decade dall'incarico.
- 11.5 Vi è incompatibilità tra gli incarichi di presidenza a livello Nazionale, Regionale e Provinciale.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DELL'AGESC

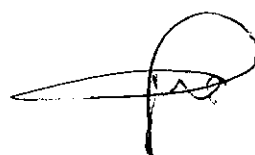
Art. 12 – Sede legale - Struttura organizzativa

- 12.1 L'AGESC ha sede legale in Roma.
- 12.2 Essa si articola nei seguenti livelli organizzativi:
 - a) Istituto;
 - b) Provinciale;
 - c) Regionale;
 - d) Nazionale.
- 12.3 Eventuali accorpamenti temporanei dei livelli organizzativi regionali e provinciali possono essere deliberati dal Consiglio Nazionale con maggioranza assoluta degli aventi diritto, previo parere favorevole dei livelli associativi di competenza.

Art. 13 – Competenza del livello di Istituto

Competono agli organi associativi a livello di Istituto:

- a) la promozione delle adesioni e la conseguente raccolta delle quote associative, con attribuzione ai livelli associativi superiori di quanto ai medesimi compete, tramite il livello provinciale;
- b) la formazione dei programmi annuali di attività, in collaborazione con i responsabili dell'Istituto, in armonia con le indicazioni dei livelli associativi sovraordinati;
- c) la formazione dei soci;
- d) la partecipazione alla realizzazione e alla verifica dei progetti educativi dell'Istituto;
- e) l'amministrazione delle risorse economiche di competenza;
- f) la scelta dei rappresentanti negli organismi associativi sovraordinati a livello provinciale;
- g) l'inserimento ed il raccordo delle proprie attività con i programmi della Chiesa locale;
- h) l'assunzione di iniziative volte ad integrare l'istituto con le altre istituzioni scolastiche del territorio.



Art. 14 – Competenze del livello provinciale

Competono agli organi associativi a livello provinciale:

- a) il coordinamento delle attività dei comitati di istituto in ambito provinciale;
- b) la promozione e la organizzazione delle attività associative in ambito provinciale, anche in accordo con i progetti pastorali diocesani, nel rispetto delle indicazioni dei livelli associativi sovraordinati;
- c) il coordinamento e la direzione delle attività relative alle elezioni ed alla partecipazione agli organi collegiali della scuola a livello distrettuale e provinciale, nonché ai rapporti con i locali uffici scolastici;
- d) il rapporto con le istituzioni scolastiche, civili ed amministrative in ambito comunale e provinciale;
- e) l'amministrazione delle risorse economiche di competenza;
- f) la scelta dei rappresentanti negli organismi regionali e nazionali;
- g) l'informazione ai soci ed agli organi associativi di istituto sulle attività della Associazione;
- h) il collegamento con l'Ufficio Stampa Nazionale e Regionale ed il rapporto con gli organi di informazione locale;
- i) la formazione dei soci.

Art. 15 – Competenze del livello regionale

Competono agli organi associativi a livello regionale:

- a) la rappresentanza dell'Associazione nell'ambito regionale, secondo le direttive e le linee operative degli organi nazionali;
- b) il coordinamento delle attività dei livelli provinciali;
- c) l'assunzione di iniziative che, in ambito regionale, attuino le scelte operative effettuate dagli organi nazionali;
- d) la promozione e l'organizzazione di attività associative in ambito regionale;
- e) i rapporti con le istituzioni ecclesiali e civili in ambito regionale;
- f) l'amministrazione delle risorse economiche di competenza;
- g) il collegamento con gli Uffici Stampa Nazionale e Provinciali e il rapporto con gli organi di informazione regionale.

Art. 16 – Competenze del livello nazionale

Competono agli organi associativi a livello nazionale:

- a) la rappresentanza e la direzione dell'Associazione;
- b) la definizione delle linee generali di programmazione degli interventi e delle scelte operative in campo nazionale ed internazionale;
- c) l'armonizzazione delle attività associative a tutti i livelli e la verifica della loro corrispondenza alle linee generali di programmazione;
- d) l'intervento su tutti i livelli associativi e su tutti i soci al fine di regolarizzare l'attività e di ricondurla al rispetto dei principi statutari e regolamentari e delle delibere nazionali;
- e) i rapporti con le istituzioni e le associazioni a livello nazionale e internazionale;
- f) l'esercizio di attività di controllo comportamentale su tutti gli organi associativi;

- g) la determinazione della quota associativa nazionale e delle quote di spettanza dei vari livelli;
- h) l'amministrazione delle risorse di competenza;
- i) la verifica delle gestioni contabili a tutti i livelli regionale e provinciale;
- j) l'attribuzione di deleghe per lo svolgimento di compiti di rilevanza nazionale e internazionale;
- k) l'attività di formazione ai livelli regionale e provinciale;
- l) la formazione dei quadri associativi;
- m) ogni altra forma di intervento e di attività necessari al perseguimento dei fini dell'Associazione.
- n) l'approvazione del Bilancio di esercizio e l'approvazione del Bilancio sociale, se previsto.

CAPO III – STRUTTURA DEI LIVELLI ORGANIZZATIVI

Art. 17 – Il Livello d'Istituto

Il livello d'Istituto si articola in:

- a) Assemblea dei soci
- b) Comitato d'Istituto
- c) Presidente del Comitato d'istituto

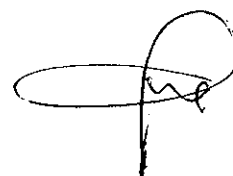
Art. 18 – Organi di Istituto

- 18.1 Gli aderenti all'AGEsc di una singola istituzione scolastica o formativa costituiscono l'Assemblea dei Soci;
- 18.2 In prima convocazione l'Assemblea dei Soci d'Istituto è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati;
- 18.3 L'Assemblea dei Soci è in ogni caso validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti;
- 18.4 L'Assemblea approva, all'inizio di ogni anno, il programma di attività dell'anno sociale in corso e il rendiconto dell'anno sociale precedente;
- 18.5 All'Assemblea spetta altresì l'elezione dei delegati di cui al successivo art. 19;
- 18.6 L'Assemblea elegge il Presidente e almeno altri quattro membri del Comitato d'Istituto;
- 18.7 Tali incarichi hanno durata triennale;
- 18.8 Spettano al Comitato d'Istituto tutte le competenze di cui al precedente art. 13;
- 18.9 Il Comitato di Istituto elegge tra i propri membri, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- 18.10 Il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente, dirige i lavori del Comitato e dell'Assemblea d'Istituto ed ha la rappresentanza dei soci iscritti presso l'istituzione;
- 18.11 Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale valgono le disposizioni regolamentari che ogni Assemblea dei soci può approvare, seguendo le indicazioni del livello nazionale.

Art. 19 – Il livello provinciale.

Il livello provinciale si articola in:

- a) Assemblea Provinciale composta dai presidenti dei Comitati d'Istituto della Provincia e dai delegati eletti dai soci di ogni Istituto;
- b) Comitato Provinciale;
- c) Presidente Provinciale;
- d) Commissione di controllo contabile.



Art. 20 - Organi Provinciali

- 20.1 In ogni Provincia in cui esiste il livello d'istituto deve essere costituita l'Assemblea Provinciale di cui all'articolo precedente;
- 20.2 Ad ogni Istituto spetta un numero minimo di due delegati all'assemblea provinciale, oltre al Presidente del Comitato d'Istituto, nonché un ulteriore delegato per ogni 100 iscritti o frazione di cento superiore a 50. Non sono ammesse deleghe tra delegati;
- 20.3 Laddove in una Provincia esista un solo Comitato di Istituto, l'Assemblea dei soci svolge le funzioni di Assemblea provinciale;
- 20.4 In prima convocazione l'Assemblea Provinciale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;
- 20.5 Spettano all'Assemblea provinciale la elezione del Presidente e del Vicepresidente provinciali, nonché dei componenti del Comitato Provinciale e della Commissione di Controllo Contabile; tali incarichi hanno tutti durata triennale e decadono comunque al 30 giugno dell'anno scolastico precedente quello di convocazione ordinaria del Congresso;
- 20.6 L'assemblea approva entro il 31 dicembre la relazione annuale e il rendiconto dell'anno sociale precedente, predisposti rispettivamente dal Presidente e dal Tesoriere provinciali. Il rendiconto deve essere accompagnato dalla relazione della Commissione di Controllo Contabile.
- 20.7 L'Assemblea Provinciale è presieduta dal Presidente Provinciale che la convoca o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente Provinciale convoca e presiede altresì le riunioni del Comitato Provinciale. Il Comitato Provinciale, cui sono demandati i compiti di cui al precedente art. 14 elegge nel proprio ambito, il Segretario e il Tesoriere.
- 20.8 Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento nazionale, valgono le disposizioni regolamentari, approvate dall'assemblea provinciale, seguendo le indicazioni del livello nazionale.

Art. 21 – Il livello regionale

Il livello regionale si articola in:

- a) Assemblea regionale composta dai presidenti provinciali e dai delegati eletti dal livello provinciale;
- b) Comitato Regionale;
- c) Presidente Regionale;
- d) Commissione di Controllo Contabile.

Art. 22 – Organi regionali

- 22.1 In ogni Regione in cui esiste il livello provinciale AGE SC deve essere costituita l'assemblea di cui all'articolo precedente. Laddove in una Regione esista un solo livello provinciale a questo vengono demandate le funzioni del livello regionale.
- 22.2 Ad ogni provincia spetta un numero minimo di due delegati all'assemblea regionale, oltre il Presidente Provinciale, nonché un ulteriore delegato per ogni 800 iscritti o frazione di ottocento superiore a 400. Non sono ammesse deleghe tra delegati.
- 22.3 In prima convocazione l'Assemblea regionale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- 22.4 Spetta all'Assemblea Regionale l'elezione del Presidente e del Vicepresidente Regionali, nonché dei componenti del Comitato Regionale e della Commissione di Controllo Contabile. Tali incarichi hanno

durata triennale e decadono, comunque, al 30 giugno dell'anno scolastico precedente quello di convocazione ordinaria del Congresso.

22.5 L'assemblea approva entro il 31 dicembre la relazione annuale e il rendiconto dell'anno sociale precedente, predisposti rispettivamente dal Presidente e dal Tesoriere regionali. Il rendiconto deve essere accompagnato dalla relazione della Commissione di Controllo Contabile.

22.6 L'assemblea regionale è presieduta dal Presidente Regionale che la convoca, o, in sua assenza dal Vicepresidente. Al Presidente, o, in sua assenza, al Vicepresidente, compete altresì la rappresentanza della Associazione in ambito regionale.

Il Presidente Regionale convoca e presiede altresì le riunioni del Comitato Regionale. Il Comitato Regionale, cui sono demandati i compiti di cui all'art. 15, elegge al proprio interno il Segretario e il Tesoriere.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale valgono le disposizioni regolamentari, che l'assemblea regionale è tenuta a predisporre ed approvare, seguendo le indicazioni del livello nazionale.

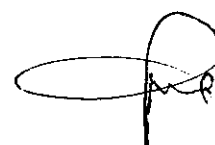
ART. 23 – Il livello nazionale

Il livello nazionale si articola in:

- a) Congresso Nazionale, con cadenza triennale, composto da Comitato Esecutivo uscente, Presidenti regionali, Presidenti provinciali, i due delegati della Formazione professionale eletti nel Consiglio Nazionale e delegati eletti con criterio proporzionale dalle assemblee provinciali. Al Congresso Nazionale partecipano inoltre i componenti dei Collegi Sindacale e Probiviri uscenti, senza diritto di voto;
- b) Comitato Esecutivo, eletto dal Congresso Nazionale per il triennio successivo. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice – Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Responsabile dell'ufficio stampa nazionale, dal Responsabile dell'ufficio relazioni estere, dal Responsabile dell'ufficio nazionale formazione professionale, dal Presidente Nazionale uscente, da quattro delegati del Congresso, eletti tra i soci provenienti da regioni tra loro diverse e diverse da quelle di provenienza del Presidente e del Vicepresidente nazionali, anch'essi appartenenti a regioni diverse tra loro;
- c) Consiglio Nazionale, composto da Comitato Esecutivo, Presidenti Regionali, Presidenti Provinciali le cui province abbiano fino a 50 soci iscritti e un delegato per ogni Provincia che abbia da 51 a 100 iscritti e un ulteriore delegato per ogni 200 ulteriori iscritti; per favorire la presenza dei soci genitori degli alunni ed ex alunni degli istituti di formazione professionale di ispirazione cristiana, del Consiglio Nazionale fanno inoltre parte almeno due soci eletti dal Congresso fra i medesimi, provenienti da due regioni diverse tra loro;
- d) Presidente nazionale e Vicepresidente nazionale;
- e) Collegio Sindacale;
- f) Collegio Probiviri.

Art. 24 – Organi Nazionali – Il Congresso

24.1 Ogni tre anni, entro il 31 marzo, deve essere svolto in via ordinaria il Congresso Nazionale, cui spettano i compiti previsti dal presente statuto. Esso provvede inoltre alla definizione delle linee generali sia di programmazione degli interventi che delle scelte operative in campo nazionale e internazionale.



La convocazione del Congresso è effettuata dal Presidente Nazionale entro il 31 dicembre immediatamente precedente la data di effettuazione, a mezzo comunicazione scritta.

- 24.2 Il Congresso è convocato in via straordinaria dal Presidente nazionale ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Nazionale, ed inoltre quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno otto Comitati regionali, o venti Comitati provinciali o cinquemila iscritti.
- 24.3 Il Congresso approva il regolamento nazionale che disciplina la vita associativa in attuazione del presente statuto.
- 24.4 Per tutto quanto non disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento Nazionali valgono le disposizioni del regolamento del Congresso.
- 24.5 Il Congresso:
- a) nomina i componenti degli organi sociali Statutari Nazionali;
 - b) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 24.6 Diritto di voto: ogni associato delegato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Art. 25 – Organi Nazionali – Il Consiglio Nazionale

- 25.1 Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo della Associazione. Esso svolge i compiti previsti dal presente statuto.
- 25.2 Il Consiglio Nazionale è convocato in via ordinaria due volte l'anno, nonché, in via straordinaria, ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente, o ne faccia richiesta scritta e motivata 1/10 dei suoi componenti o cinque presidenti regionali.
- 25.3 Il Consiglio Nazionale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con l'esclusione di quelle funzioni che la legge o il presente statuto attribuiscono all'assemblea congressuale.

I suoi membri sono investiti di un generale potere di rappresentanza. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

In particolare, è compito del Consiglio Nazionale:

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti innanzi al Collegio dei Probiviri; che procede con le modalità di cui al terzo capoverso dell'articolo 10;
- determina le modalità di svolgimento del Congresso straordinario;
- predispone, laddove ritenuto necessario uno o più Regolamenti da sottoporre all'approvazione del Congresso.

Art. 26 – Organi Nazionali – Il Comitato Esecutivo

- 26.1 Il Comitato esecutivo svolge i compiti di cui al presente statuto; coadiuva inoltre il Presidente nella attività di direzione e rappresentanza della Associazione; pone in esecuzione le delibere del Consiglio Nazionale, prepara i lavori di quest'ultimo e del Congresso; sostiene e promuove l'attività di tutti gli altri organi associativi.
- 26.2 Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti.
- 26.3 Esamina le bozze del bilancio di esercizio predisposte dal Tesoriere ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.

Art. 27 – Organi Nazionali – Il Presidente Nazionale

- 27.1 Spetta al Presidente nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento ovvero per delega esplicita, al Vicepresidente, il compito di rappresentare l'Associazione. Esso inoltre convoca e presiede il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo e convoca il Congresso;
- 27.2 Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti dal Congresso ordinario;
- 27.3 La candidatura a Presidente e Vicepresidente è espressa su proposta scritta di almeno un Comitato Provinciale, contenente i profili dei candidati e il programma da loro condiviso. La proposta deve pervenire alla Segreteria Nazionale almeno 45 giorni prima della data di svolgimento del Congresso.
- 27.4 Il Segretario Nazionale trasmette ai Presidenti Regionali e Provinciali entro sette giorni le proposte di candidature pervenute in tempo utile.

Art. 28 – Assistenti Ecclesiastici

Gli Assistenti Ecclesiastici, ove designati dalla competente autorità, hanno facoltà di intervenire agli organi nazionali, regionali e provinciali di competenza.

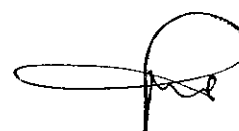
Art. 29 - Regolamenti per i livelli organizzativi (provinciale e regionale)

Per i livelli organizzativi provinciale e regionale deve essere redatto apposito regolamento, sui principi predisposti dal Consiglio Nazionale, per lo svolgimento dell'attività associativa.

CAPO IV – ORGANI DI CONTROLLO

Art. 30 – Collegio Sindacale

- 30.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra i soci esperti di materie economiche e giuridiche.
- 30.2 I componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti tra soci provenienti da diverse regioni, con esclusione di quelle di appartenenza del Presidente e del Tesoriere nazionale. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
- 30.3 Il Collegio elegge, nella prima riunione immediatamente successiva alla nomina, nel proprio ambito, il Presidente; in ogni seduta del Collegio viene indicato il componente che funge da Segretario.
- 30.4 Il Collegio sindacale verifica la conformità delle delibere di spesa ai principi statutari e la regolarità dei relativi titoli; esamina il bilancio annuale predisposto dal Tesoriere, riferendo per iscritto al



Presidente Nazionale che ne informa il Consiglio Nazionale; esercita, inoltre, il controllo contabile anche sulla gestione di fondi a livello Provinciale e Regionale.

- 30.5 Il Collegio Sindacale, ove ritenga che il bilancio predisposto dal Tesoriere o la gestione dei fondi effettuata dal medesimo, non sia conforme alle norme di legge o di statuto, così come, ove rilevi irregolarità nella gestione dei fondi a livello Provinciale e Regionale, invita l'organo interessato a effettuare, nei trenta giorni dal rilievo, le opportune correzioni; in mancanza, se possibile, procede direttamente alle stesse, sottoponendo il comportamento dell'organo controllato al Collegio dei Probiviri.
- 30.6 L'incarico di membro del Collegio Sindacale è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione a qualsiasi livello.
- 30.7 Laddove sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Art. 31 – Commissioni di controllo contabile

- 31.1 Il controllo sulla gestione dei fondi dei Comitati di Istituto viene esercitato, con gli stessi poteri riconosciuti al Collegio Sindacale, dalla Commissione Provinciale di Controllo.
- 31.2 Il controllo sulla gestione dei fondi a livello Provinciale e Regionale viene esercitato dalle relative Commissioni di Controllo, munite degli stessi poteri riconosciuti al Collegio Sindacale. All'esito di detto controllo la Commissione, entro il termine di trenta giorni, dovrà trasmettere al Collegio Sindacale la copia del bilancio dell'organo controllato accompagnata dalla propria relazione.
- 31.3 Il Presidente Provinciale o quello regionale, ciascuno per quanto di sua competenza, può chiedere alla Commissione Contabile di allegare alla detta relazione propri rilievi che devono essere trasmessi al Collegio Sindacale.
- 31.4 Tutti gli atti e le delibere sottoposti all'esame del Collegio Sindacale e/o dalla Commissione Contabile sono considerati approvati da detti organi, ove, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti da esaminare, non venga inviata, all'organo controllato, la richiesta di riesame e/o di chiarimenti.

CAPO V – ORGANI DI GARANZIA

Art. 32 – Collegio dei Probiviri

- 32.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Congresso nazionale tra i soci preferibilmente esperti in materie giuridiche.
- 32.2 I componenti il Collegio dei Probiviri devono appartenere a regioni diverse.
- 32.3 Il Collegio elegge, nella prima riunione immediatamente successiva alla sua elezione, nel proprio ambito, il Presidente; ogni volta che viene convocato il Collegio, questo nomina il componente che funge da Segretario.
- 32.4 Il Collegio giudica il comportamento dei soci, sia nell'ambito associativo, che al di fuori dello stesso qualora questo crei riflesso sulla Associazione; al Collegio resta anche demandato l'esame dei reclami avverso le decisioni prese dagli altri organi associativi.
- 32.5 Ciascun socio o organo della Associazione può chiedere al Collegio dei Probiviri, mediante istanza circostanziata e motivata, di giudicare sul comportamento di altro socio o di un organo della Associazione, anche se non appartenente alla medesima circoscrizione territoriale.

- 32.6 Il collegio dei Probiviri, sempre con la presenza di tre componenti, giudica in unico grado con le modalità di cui al terzo capoverso dell'articolo 10 e adotta le relative sanzioni che devono essere poste in esecuzione dall'organo indicato, nella decisione, dal Collegio.
- 32.7 Ogni controversia relativa alla interpretazione dello Statuto è demandata al Collegio dei Probiviri. In tale occasione devono essere convocati sia i componenti effettivi che i supplenti; il Collegio è validamente costituito per deliberare ove siano presenti almeno tre componenti; la decisione, presa se del caso a maggioranza dei presenti e in caso di parità con voto determinante del Presidente, ha il valore di interpretazione autentica e rimane vincolante per tutti i soci.
- 32.8 L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è assolutamente incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione a qualsiasi livello.
- 32.9 Al Collegio dei Probiviri spetta deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali.
- 32.10 Al Collegio dei Probiviri spetta revocare i componenti degli Organi Sociali Nazionali, in seguito a giudizio definitivo.
- 32.11 Al Collegio dei Probiviri spetta deliberare sull'esclusione dei Soci.

Art. 33 – Commissione Regionale di Conciliazione

Resta in facoltà alle singole Assemblies regionali di costituire una commissione per la risoluzione bonaria di controversie sorte nell'ambito locale. Tale commissione non può adottare alcuna sanzione e deve limitare il proprio intervento per la risoluzione bonaria della controversia, rimettendo, immediatamente, gli atti al Collegio dei Probiviri ove ravvisi gli estremi per un provvedimento di competenza dello stesso.

Art. 34 – Interventi del Consiglio Nazionale

- 34.1 Il Consiglio Nazionale, e in caso di estrema urgenza, il Comitato Esecutivo, possono adottare, con provvedimenti motivati ed immediatamente esecutivi, interventi atti ad eliminare irregolarità di funzionamento degli organi associativi, con esclusione del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri. Nell'ipotesi in cui tali provvedimenti, per la loro urgenza, siano stati presi dal Comitato Esecutivo, gli stessi devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal Consiglio Nazionale che deve essere convocato, a tale scopo, entro il termine di novanta giorni.
- 34.2 Le decisioni prese dal Consiglio Nazionale o dal Comitato Esecutivo possono essere impugnate, senza perciò che si sospenda l'esecutività delle stesse, dagli interessati, innanzi al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione a loro effettuata. Il Collegio dei Probiviri, quando ne ravvisi gli estremi, può sospendere l'esecutività della decisione sino all'esito del giudizio.

Art. 35 – Norma Generale

- 35.1 Gli organi di controllo e di garanzia nello svolgimento dei propri compiti possono effettuare ogni tipo di accertamento e di acquisizione utili all'assunzione delle decisioni di loro competenza.
- 35.2 Ciascun organo statutariamente controllato deve provvedere a trasmettere all'organo statutariamente controllante, in esibizione, tutta la documentazione che quest'ultimo gli richieda; a tanto resta obbligato anche il socio sottoposto al giudizio del Collegio dei Probiviri. In caso di mancata ottemperanza a tale richiesta l'inadempiente deve essere deferito al Collegio dei Probiviri.

CAPO VI – NORME COMUNI DI FUNZIONAMENTO



Art. 36 – Norme generali

- 36.1 Tutte le nomine associative devono avvenire mediante elezioni dirette alle quali ciascun socio può candidarsi.
- 36.2 Gli organi direttivi pluripersonali, sia in sede locale che nazionale, devono rispettare, nei propri organici, il criterio di proporzionalità delle rappresentanze delle componenti territoriali.
- 36.3 Tutti gli organi associativi ai quali è demandata la gestione dei fondi devono mantenere libri contabili sui quali annotare gli incassi e le spese, e devono predisporre i rendiconti annui che devono essere rimessi per l'esame agli organi competenti entro il 31 dicembre.

Art. 37 – Anno sociale

L'anno sociale inizia il giorno 1 settembre e termina il giorno 31 agosto.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Comitato Esecutivo esamina il bilancio di esercizio predisposto dal Tesoriere nazionale formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relativa relazione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal D. Lgs 117/2017, da sottoporre al Consiglio Nazionale entro il 28 febbraio per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Comitato Esecutivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Comitato Esecutivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre al Consiglio Nazionale entro il 28 febbraio per la definitiva approvazione.

Art. 38 – Convocazioni – ordini del giorno

- 38.1 Tutti gli organi associativi pluripersonali, devono essere convocati per iscritto, con mezzo idoneo a provarne la ricezione, almeno sette giorni prima della data della convocazione, che deve contenere la indicazione dell'ora, del giorno ed il relativo ordine del giorno.
- 38.2 Le proposte di integrazione all'ordine del giorno vanno comunicate, direttamente dal proponente, a tutti i componenti dell'organo di cui lo stesso fa parte, anche telegraficamente, almeno tre giorni prima della riunione ove lo consenta l'unanimità dei presenti.
- 38.3 Tutte le convocazioni degli organi associativi nazionali vanno comunicate al presidente ed al segretario nazionale.

Art. 39 - Validità delle riunioni

Le riunioni degli organi associativi elettivi sono valide se è presente la maggioranza di componenti aventi diritto di voto, ove non sia diversamente disposto dal presente statuto.

Art. 40 - Votazioni

- 40.1 Le votazioni sono effettuate, di regola, per alzata di mano. Vanno fatte a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei soci presenti ed aventi diritto al voto.
- 40.2 Sono svolte in ogni caso a scrutinio segreto le elezioni dei componenti degli organi associativi nonché le votazioni comunque concernenti persone.

- 40.3 L'elezione dei componenti degli organi associativi pluripersonali viene, in ogni caso, effettuata esprimendo un numero di preferenze comunque inferiore al numero dei componenti da eleggere.

Art. 41 – Pubblicità delle riunioni

Di tutte le riunioni degli organi associativi pluripersonali e delle Commissioni viene redatto, a cura del proprio Segretario, verbale che, dopo l'approvazione, viene raccolto in apposito registro custodito presso la sede dell'organo.

Art. 42 – Delibere

- 42.1 Le delibere sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità, se la votazione è avvenuta con il voto segreto, la delibera si ha per non approvata. L'astensione, la scheda bianca e quella nulla vengono considerate come espressione di voto negativo.
- 42.2 Le delibere di tutti gli organi associativi, a livello nazionale, regionale e provinciale sono raccolte in appositi registri custoditi nelle rispettive sedi.
- 42.3 Le delibere sono immediatamente esecutive; quelle che contengono direttive per l'Attività dell'associazione, vanno comunicate ai destinatari e sono esecutive dal momento della ricezione.

Art. 43 – Espulsione, decadenza, dimissioni

- 43.1 L'espulsione dall'associazione di singoli soci è deliberata dal Collegio dei Probiviri per comportamento gravemente lesivo dei principi statutari o, comunque, per grave turbamento dell'attività dell'Associazione, previa contestazione degli addebiti e acquisizione e valutazione delle giustificazioni.
- 43.2 I componenti elettivi degli organi associativi pluripersonali sono dichiarati decaduti dai propri incarichi, con delibera presa dall'organo di competenza a maggioranza assoluta dei votanti, ove manchino, senza giustificato e documentato motivo, a tre riunioni consecutive.
- 43.3 I Presidenti Nazionale, Regionali e Provinciali decadono dai propri incarichi ove non presentino la relazione e il rendiconto annuali nei termini fissati dal Regolamento.
- 43.4 In caso di espulsione, decadenza o dimissioni scritte di un componente degli organi associativi, si provvede alla sua sostituzione nella prima riunione successiva dell'organo abilitato.
- 43.5 Nel caso venga a mancare, per i motivi di cui al comma che precede, contemporaneamente la metà dei componenti di un organo associativo pluripersonale, gli altri componenti decadono di diritto e, l'organo preposto provvede, entro tre mesi, alla integrale rielezione dell'organo.
- 43.6 Ove manchino, contemporaneamente, il Presidente Nazionale ed il Vicepresidente, le loro funzioni sono svolte, per la sola convocazione del Congresso nazionale, dal Presidente del collegio Sindacale.

Art. 44 – Sanzioni associative

Le sanzioni della censura e della sospensione a tempo determinato dalla qualità di socio vengono ugualmente deliberate dal Collegio dei Probiviri, sempre con provvedimenti motivati ed in base alla gravità delle infrazioni commesse.



CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 – Modifica dello Statuto

Eventuali modifiche dello Statuto sono deliberate, su proposta scritta del Presidente nazionale o del Consiglio Nazionale o di almeno cinque assemblee regionali o di cinquemila iscritti, dal Congresso nazionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Dette proposte di modifica sono comunicate almeno trenta giorni prima del congresso. Dette modifiche non possono costituire oggetto di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 38.2.

Art. 46 – Patrimonio dell'AGeSC

- 46.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- a) da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) da beni materiali e immateriali;
 - c) da fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
 - d) da erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.
- 46.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati, non espressamente destinati al patrimonio;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - d) apporti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento, di attività di cui all'articolo 3;
 - e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, realizzati attraverso le attività di interesse generale, le attività di raccolta fondi e le attività diverse di cui all'articolo 3;
 - f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
 - g) altre entrate compatibili con le disposizioni di cui al D. Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.
- 46.3 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 46.4 L'Associazione, a tutti i livelli, ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 46.5 Ai livelli organizzativi di istituto, provinciale e regionale compete una parte delle quote associative annuali nella misura fissata dal Consiglio Nazionale; tali risorse sono gestite in piena autonomia e responsabilità da ogni livello per il perseguimento delle finalità e con le modalità previste dal presente statuto.
- 46.6 Eventuali contribuzioni, spontaneamente corrisposte da singoli o enti per specifiche attività, possono essere trattenute ed utilizzate dagli stessi organi associativi organizzatori.
- 46.7 Il fondo di dotazione dell'ente è pari ad euro 15.000.

Art. 47 - Scioglimento dell'AGeSC

- 47.1 Lo scioglimento è deliberato dal Congresso Nazionale con la maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti, con votazione presa a scrutinio segreto. Esso consegue, inoltre, qualora non si costituisca validamente il congresso ordinario, ovvero quello straordinario, nell'ipotesi di cui all'art. 43.6.

A tal fine, ove manchi il numero legale, il Congresso deve essere riconvocato per una data non successiva ai 90 giorni da quella precedente; in tal caso il Congresso è validamente costituito se è presente almeno 1 /4 degli aventi diritto. Se anche nella seconda convocazione non si raggiunge il quorum previsto per la sua validità, il Congresso è, per l'ultima volta, riconvocato negli stessi tempi sopra indicati, con il quorum di 1/10 degli aventi diritto per la sua validità.

Durante questo periodo gli organi nazionali restano temporaneamente in carica per l'ordinaria amministrazione anche oltre il termine di cui all'art. 11.3.

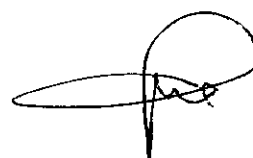
- 47.2 L'assemblea congressuale che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
- 47.3 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

Art. 48 – Norma transitoria

In relazione alla necessità di adeguare lo Statuto e il Regolamento alle indicazioni della legge sul Terzo Settore e dei decreti attuativi ad essa connessi, entro i termini previsti dalla stessa legge, le modifiche dello Statuto e del Regolamento dell'AGeSC potranno essere deliberate dal Consiglio Nazionale. Questo articolo decadrà dopo l'approvazione delle variazioni e comunque allo spirare del termine ultimo previsto dai decreti attuativi per l'adeguamento.

Art. 49 - Norma transitoria

Il presente Statuto, approvato dal Congresso Straordinario celebrato a Roma nelle giornate del 15 e 16 giugno 2019, entra in vigore immediatamente.



REGOLAMENTO NAZIONALE AGeSC

(approvato dal Congresso Straordinario a Roma il 16 giugno 2019)

CAPO I – ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Modalità d’iscrizione all’AGeSC

- 1a L’iscrizione all’Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC) ha durata annuale e deve essere effettuata mediante la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Regolamento nazionali ed il versamento della quota associativa.
- 1b L’iscrizione all’Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC) può essere sottoscritta, seguendo le modalità indicate, anche on line sul sito nazionale e su quelli locali, sottoscrivendo la dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Regolamento.
- 1c L’iscrizione ha efficacia per l’anno sociale nel corso del quale viene effettuata.
- 1d A tutti i soci viene consegnata la tessera associativa nazionale.

Art. 2 - Accettazione dello Statuto e del Regolamento AGeSC

- 2a L’accettazione delle norme dell’Associazione richieste dallo Statuto nazionale e dal Regolamento, è effettuata mediante la sottoscrizione della dichiarazione predisposta dal Consiglio Nazionale, presso la scuola cattolica o il centro di formazione professionale di ispirazione cristiana frequentati da uno dei figli.
- 2b Ove nessun figlio abbia mai frequentato scuole cattoliche o centri di formazione professionale di ispirazione cristiana, oppure ove ci si sia trasferiti in Comune diverso da quello nel quale il figlio aveva frequentato, la dichiarazione può essere sottoscritta presso una qualsiasi scuola cattolica o centro di formazione professionale di ispirazione cristiana della provincia di residenza, ove sia presente, o anche direttamente presso il comitato provinciale e regionale.

Art. 3 - Versamento della quota associativa

- 3a Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di cui all’art. 2 del Regolamento, deve essere effettuato il versamento della quota associativa nella misura indicata dal Consiglio Nazionale e, in caso di variazione rispetto all’anno sociale precedente, comunicata entro la fine di febbraio di ogni anno a tutti i livelli associativi a valere per l’anno sociale successivo. Il Consiglio Nazionale ha facoltà di demandare a ciascuna Assemblea regionale e provinciale la determinazione delle rispettive quote parti.
- 3b Ciascun Comitato di Istituto deve trasmettere alla rispettiva Segreteria provinciale la lista degli iscritti, unitamente alle copie delle dichiarazioni di accettazione sottoscritte dai soci, entro il 15 gennaio per le quote raccolte entro il 31 dicembre, entro il 15 maggio per le quote raccolte entro il 30 aprile e entro il 31 agosto per le quote raccolte successivamente. Il Comitato provinciale procede in pari data alla trasmissione delle liste alla Segreteria Nazionale.
- 3c Ciascun Comitato (d’Istituto) deve versare al Tesoriere Provinciale entro il 15 gennaio le quote raccolte entro il 31 dicembre, entro il 15 maggio le quote raccolte entro il 30 aprile ed entro il 31 agosto le quote raccolte successivamente. Il Comitato Provinciale procede in pari data al versamento

delle quote raccolte al Tesoriere Nazionale e trasmettere alla Segreteria Nazionale copia del bonifico unitamente alla corrispondente documentazione prevista al punto precedente.

- 3d Il Tesoriere Nazionale provvede a versare al Comitato Provinciale le quote di spettanza dei livelli Regionale, Provinciale e d'Istituto entro 30 giorni dal ricevimento, affinché provveda alla successiva distribuzione agli altri livelli.
- 3e In caso di mancata osservanza dei suddetti termini, o di parziale versamento delle somme acquisite, il Tesoriere Nazionale provvede al loro recupero, anche nell'interesse dei livelli locali.

Art. 4 - Rappresentanti degli enti gestori degli istituti

- 4a Negli organi direttivi di istituto è garantita la partecipazione di un rappresentante dell'ente gestore dell'istituto.
- 4b Alle riunioni degli organi direttivi nazionali, regionali e provinciali possono essere invitati i rappresentanti delle federazioni degli enti gestori di scuola cattolica e di formazione professionale di ispirazione cristiana, su delibera degli organi medesimi.

Art. 5 - Esperti

Alle riunioni degli organi associativi, su richiesta della maggioranza dei componenti, possono essere invitati, per singoli argomenti, esperti i quali partecipano solo alla discussione.

Art. 6 - Convenzioni Nazionali

Possono essere cooptati, su delibera del Consiglio Nazionale, in base a convenzioni nazionali, rappresentanti di altre associazioni; in tal caso la cooptazione ha efficacia per tutto il periodo di durata della convenzione e, ove la convenzione ne preveda la possibilità, consente al membro cooptato di partecipare alle votazioni. I membri cooptati con diritto di voto non possono essere in numero superiore ad uno per ogni associazione convenzionata e non possono complessivamente superare il limite di 1/3 dei componenti effettivi dell'organo di cui facciano parte. Inoltre, possono essere stipulate con aziende ed enti pubblici convenzioni nazionali, anche a carattere economico. Convenzioni di interesse locale possono essere stipulate dai livelli regionali o provinciali in autonomia solo se non vi sia alcun impegno economico e finanziario per l'Associazione.

CAPO II – RAPPRESENTANZE INTERNE

Art. 7 - Organi provinciali

- 7a Il numero dei delegati dei soci di ogni Istituto alla Assemblea provinciale è stabilito sulla base delle quote associative regolarmente versate per l'anno sociale in corso. Per eventuali riunioni convocate per data antecedente il 31 dicembre, valgono le quote versate l'anno sociale precedente.
- 7b Il Comitato Provinciale, oltre che dal Presidente e Vicepresidente provinciali, è composto da almeno quattro delegati provenienti, possibilmente, da istituti diversi, di cui almeno uno dalla formazione professionale, dove essa sia presente.
- 7c Qualsiasi componente dell'assemblea può presentare candidature di soci a Presidente Provinciale e a componente del comitato; ogni candidatura alla presidenza deve essere accompagnata dalla

indicazione del nome del Vicepresidente, scelto anch'esso tra i soci. Il Presidente è eletto sulla base del programma di attività dal medesimo presentato.

- 7d Ogni incarico, normalmente, non può avere durata superiore ai sei anni anche non consecutivi. Se chi ha assunto un incarico scade entro 18 mesi dalla sua prima elezione, potrà fare altri due mandati di 3 anni. Se invece scade dopo 18 mesi dalla sua prima elezione, potrà fare poi un solo ulteriore mandato di tre anni.
- 7e La Commissione di Controllo Contabile è composta da tre soci eletti dalla Assemblea Provinciale per la durata della stessa, provenienti, se possibile, da istituti diversi da quello di provenienza del Presidente e del Tesoriere. Essa sceglie al proprio interno il Presidente e delibera ove siano presenti almeno due componenti.
- 7f I verbali di elezione o modifica della composizione di tutti gli organi associativi provinciali devono essere trasmessi ai livelli regionali e nazionali entro 30 giorni dall'elezione.

Art. 8 - Organi regionali

- 8a Il numero dei delegati eletti di ogni provincia all'Assemblea Regionale è stabilito sulla base delle quote associative versate regolarmente per l'anno sociale in corso. Per eventuali riunioni convocate per data antecedente il 31 dicembre, valgono le quote dell'anno sociale precedente.
- 8b Il Comitato Regionale, oltre che dal Presidente e Vicepresidente regionali, è composto da almeno tre delegati provenienti, possibilmente, da province diverse.
- 8c Qualsiasi componente dell'assemblea può presentare candidature di soci a Presidente Regionale e a componente del comitato; ogni candidatura alla presidenza deve essere accompagnata dalla indicazione del nome del Vicepresidente, scelto anch'esso tra i soci. Il Presidente è eletto sulla base del programma di attività dal medesimo presentato.
- 8d Ogni incarico, normalmente, non può avere durata superiore ai sei anni anche non consecutivi. Se chi ha assunto un incarico scade entro 18 mesi dalla sua prima elezione, potrà fare altri due mandati di 3 anni. Se invece scade dopo 18 mesi dalla sua prima elezione, potrà fare poi un solo ulteriore mandato di tre anni.
- 8e La Commissione di Controllo Contabile è composta da tre soci eletti dalla Assemblea Regionale per la durata della stessa, provenienti, se possibile, da province diverse da quelle di provenienza del Presidente e del Tesoriere. Essa sceglie al proprio interno il Presidente e delibera ove siano presenti almeno due componenti.
- 8f I verbali di elezione o modifica della composizione di tutti gli organi associativi regionali devono essere trasmessi al livello nazionale e ai propri Comitati Provinciali entro 30 giorni dall'elezione.

CAPO III – ORGANI NAZIONALI

Art. 9 - Organi nazionali

- 9a Il numero dei delegati al Congresso Nazionale spettanti ad ogni provincia è stabilito sulla base delle quote associative versate regolarmente per l'anno scolastico in corso. Per eventuali riunioni convocate per data antecedente il 31 dicembre valgono le quote dell'anno scolastico precedente.



- 9b Ogni Provincia ha diritto a partecipare con il Presidente e un delegato al Congresso per ogni provincia che abbia da 51 a 100 iscritti e un ulteriore delegato per ogni 200 ulteriori iscritti.
- 9c Alle riunioni del Consiglio Nazionale non sono ammesse deleghe.
- 9d Il programma unitario allegato alla proposta di candidatura del Presidente e Vicepresidente deve contenere altresì le linee politiche e programmatiche dell'associazione e le proposte operative relative agli uffici di livello nazionale.
- 9e Le candidature a componenti del Comitato Esecutivo, del Collegio Sindacale e del Collegio Probiviri, corredate dai profili professionali dei candidati, sono presentate alla Segreteria nazionale almeno da un Comitato Provinciale e/o Regionale entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di inizio del Congresso. Resta salva la possibilità di presentare ulteriori candidature in sede congressuale da almeno 30 componenti del Congresso, escluso che per gli incarichi di Presidente e Vicepresidente. Le elezioni vengono effettuate con le modalità stabilite dal regolamento del Congresso. Alle riunioni del Comitato Esecutivo non sono ammesse deleghe.
- 9f Ove nessuna candidatura all'incarico di Presidente venga proposta tempestivamente, ovvero ove quelle presentate non raggiungano la maggioranza prevista dal Regolamento del Congresso per la elezione, ulteriori candidature possono essere presentate direttamente al Congresso da qualsiasi suo componente. In caso di ulteriori votazioni inutili, si applica quanto disposto dallo Statuto. La elezione, ove avvenga, resta valida per il periodo mancante al completamento del triennio.

Art. 10 - Il Segretario

Il Segretario nazionale organizza gli impegni del Presidente, mantiene i contatti esterni, redige i verbali e le delibere di tutti gli organi associativi nazionali, curandone la conservazione nei registri, cura l'archivio dell'Associazione, adempie a tutti i compiti affidatigli dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 11 - Il Tesoriere

- 11a Il Tesoriere nazionale custodisce i libri contabili della Associazione ed è tenuto a mostrarli a semplice richiesta al Presidente Nazionale ed al Collegio Sindacale.
- 11b Effettua accrediti di somme di denaro dietro autorizzazione del Presidente Nazionale, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari nazionali e delle delibere del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale, rispondendo del proprio operato.
- 11c Predispose sia il bilancio consuntivo annuale, presentandolo al Collegio Sindacale con i documenti giustificativi di spesa entro il 31 gennaio di ogni anno, che quello preventivo; detti bilanci devono essere approvati dal Consiglio Nazionale entro la fine del mese di febbraio.

Art. 12 - Responsabile ufficio stampa nazionale

Il Responsabile dell'ufficio stampa promuove l'immagine dell'Associazione attraverso i mass media, cura la redazione, edizione e distribuzione degli strumenti nazionali dell'Associazione.

Art. 13 - Responsabile dell'ufficio relazioni estere

L'addetto ai rapporti internazionali è il Responsabile operativo dell'attività dell'Associazione nell'ambito di organismi o associazioni a carattere internazionale.

Art. 14 - Responsabile dell'ufficio nazionale formazione professionale

L'addetto ai rapporti della formazione professionale è il Responsabile operativo dell'attività dell'Associazione nell'ambito di organismi o associazioni connessi alla formazione professionale.

Art. 15 - Direttive

Il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile dell'ufficio stampa, il Responsabile dell'ufficio relazioni estere e il Responsabile dell'ufficio nazionale formazione professionale, operano nel rispetto delle direttive del Consiglio Nazionale e/o del Presidente.

Art. 16 - Organi di controllo: il Collegio Sindacale

16a Il Collegio Sindacale svolge i compiti attribuitigli dallo Statuto e dal Regolamento nazionali. Esso è insediato, non appena eletto, dal Presidente Nazionale ed elegge nel proprio ambito il Presidente tra i componenti effettivi. Il Presidente del Collegio provvede alle convocazioni e dirige i lavori del Collegio; in caso di sua assenza giustificata o impedimento è sostituito dal componente effettivo più anziano di età.

16b Il Collegio assume le sue decisioni in presenza di tutti e tre i componenti effettivi, ovvero due effettivi e un supplente.

A tal fine ogni componente è tenuto a dare avviso della propria indisponibilità a partecipare alla riunione con almeno tre giorni di preavviso. I componenti supplenti sono chiamati a sostituire quelli effettivi in ordine di anzianità di età. Il sindaco che risulta assente a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

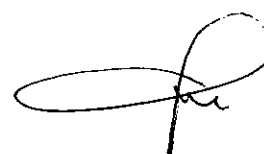
16c Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno e comunica le proprie decisioni, di volta in volta, al Presidente Nazionale. È tenuto inoltre a riunirsi ogni volta che ne faccia richiesta il Presidente Nazionale o quando lo ritenga necessario il suo Presidente.

16d Il Presidente del Collegio, o un componente dal medesimo delegato per iscritto, interviene alle riunioni del Consiglio Nazionale e a quelle del Comitato Esecutivo.

Art. 17 - Organi di garanzia: il Collegio Probiviri

17a Il Collegio Probiviri svolge i compiti attribuitigli dallo Statuto e dal Regolamento nazionali. Esso è insediato, non appena eletto, dal Presidente Nazionale ed elegge nel proprio ambito il Presidente tra i componenti effettivi. Il Presidente del Collegio provvede alle convocazioni e dirige i lavori del Collegio; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal componente effettivo più anziano di età.

17b Il Collegio assume le sue decisioni in presenza di tutti e tre i componenti effettivi, ovvero due effettivi e un supplente.



Ogni componente è tenuto a dare avviso della propria indisponibilità a partecipare alla riunione con almeno tre giorni di preavviso, salvo improvviso e giustificato motivo.

I componenti supplenti sono chiamati a sostituire quelli effettivi in ordine di anzianità di età.

Il collegio prende in esame i ricorsi, salvo gravi motivi, entro 30 giorni dalla loro proposizione; le sue decisioni devono essere assunte nel rispetto del contraddittorio.

Art. 18 - Incompatibilità

Nel caso si verificchino le incompatibilità per l'elezione a presidente di più di un livello associativo, previste dallo Statuto, l'eletto entro 30 giorni dall'avvenuta elezione deve optare per uno degli incarichi associativi. Ove non provveda decade da quello per il quale è stato eletto successivamente.

CAPO IV - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Art. 19 – Autorizzazioni

- 19a Tutte le spese devono essere preventivamente deliberate dal Comitato Esecutivo. Esse sono effettuate dal Tesoriere mediante pagamento a mezzo prelievo, bonifico o assegno di c/c intestato all'AGeSC e tratto sull'istituto bancario scelto, su indicazione del Tesoriere, dal Comitato Esecutivo.
- 19b In caso di urgenza e per importi non superiori a Euro 1.000,00, sono consentite spese autorizzate dal Presidente, il quale le sottoporrà a ratifica del Comitato Esecutivo nella prima riunione utile. L'importo del presente comma può essere modificato con deliberazione del Consiglio Nazionale sentito il Collegio Sindacale.

Art. 20 - Documentazione

Tutte le spese devono essere idoneamente documentate.

Art. 21 - Spese degli organi associativi

Le spese sostenute dai componenti del Congresso, per la partecipazione allo stesso, sono a carico del livello di appartenenza. Sono, invece, a carico del livello nazionale le spese sostenute dai componenti del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo e analogamente ogni altra spesa degli organi associativi nazionali.

Art. 22 - Fondi spese

- 22a Il Consiglio Nazionale determina annualmente, ove lo ritenga opportuno, l'accredito di un fondo spese a favore degli organi associativi e per gli uffici nazionali. Tali organi ed uffici sono tenuti ad istituire apposita contabilità e a trasmettere, entro il 30 settembre di ciascun anno, rendiconto con i documenti giustificativi al Tesoriere.

- 22b Il Consiglio Nazionale, sentito il Collegio Sindacale, può assegnare annualmente al Presidente Nazionale un fondo spese. Per la gestione di tale fondo il Presidente deve presentare, al termine dell'anno sociale, apposita relazione di utilizzo.

Art. 23 - Rimborso spese chilometrico

- 23a Per trasferte autorizzate nell'ambito del territorio nazionale, effettuato con mezzo proprio, è concesso un rimborso spese chilometrico in misura pari a quella determinata ogni anno dal Comitato Esecutivo, e comunque in misura non superiore ad 1/5 del costo della benzina verde per i primi 500 chilometri (oltre i 500 km il rimborso sarà effettuato solo in caso di car-pooling o su autorizzazione del Presidente nazionale), oltre al rimborso per pedaggi autostradali documentati.
- 23b Per ricevere il rimborso spese chilometrico è necessario allegare alla richiesta tutti i documenti giustificativi e una dichiarazione sottoscritta del percorso effettuato, delle distanze e, nel caso di car-pooling, del nominativo dei soci ospiti.

Art. 24 - Spese per manifestazioni e convegni e per organizzazione di riunioni del livello Nazionale

- 24a Le spese per la gestione amministrativa di convegni e di manifestazioni, nonché per l'organizzazione delle riunioni del Consiglio Nazionale e del Congresso, devono essere oggetto di bilancio di previsione; entro i limiti di tale bilancio, è consentito al Presidente emettere autorizzazioni di spesa anche oltre i limiti di cui all'art. 19b del presente regolamento.
- 24b Il conto consuntivo delle spese, corredato da idonea documentazione, è trasmesso al Tesoriere che lo inserisce nel rendiconto annuo.

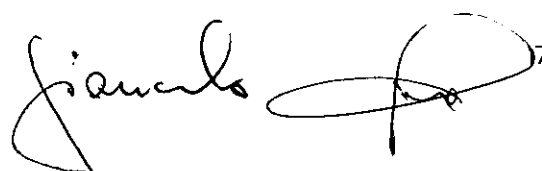
Art. 25 - Spese irregolari

Quando il Tesoriere o il Collegio Sindacale riscontri una irregolarità di autorizzazione o di documentazione, invita per iscritto chi abbia effettuato le spese a provvedere alla regolarizzazione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza di tanto, il Presidente provvede al recupero, anche in forma coattiva.

CAPO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 - Modifiche del Regolamento

- 26a Le norme del presente Regolamento possono essere modificate con delibera del Congresso Nazionale.
- 26b Le proposte di modifica possono essere avanzate da qualsiasi organo associativo e, approvate dal Consiglio Nazionale, sono iscritte all'ordine del giorno del Congresso immediatamente successivo.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giancarlo', followed by a large, stylized flourish or loop.

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma 2
Audito

N. 6115

Serie 3

Data 31 OTT 2019

REGISTRATO
CON EURO

[Signature]

IL DIRIGENTE

[Signature]